



# COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

## Città Metropolitana di Roma Capitale

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 180 DEL 08/10/2018

**OGGETTO:** Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie nonché della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni

L'anno duemiladiciotto, addì otto, del mese di Ottobre alle ore 09:00, presso la SALA DELLE ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MACIUCCHI CLAUDIA	SI
VICE SINDACO	GALLONI LUCA	SI
ASSESSORE	GAZZELLA ELIO	SI
ASSESSORE	MORICHELLI CHIARA	--
ASSESSORE	SIMEONI ALESSIA	--

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

**Premesso che:**

il quadro normativo vigente, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, garantisce agli enti locali autonomia finanziaria mediante entrate derivate ed entrate proprie tra cui sono da annoverare le entrate tributarie (ICI/IMU, TARSU/TARES, COSAP, imposta di pubblicità e pubbliche affissioni) e le entrate extratributarie (attivi, proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada, proventi dei servizi pubblici, ecc.);

l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

**Considerato** che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello Stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

**Considerato** che il servizio di riscossione delle entrate locali ha subito, nel corso degli anni, un processo di graduale liberalizzazione in quanto:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 aveva affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali di comuni e province, facendo divieto agli stessi di avvalersi, per la riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate e dei contributi comunque denominati, di ulteriori modalità di riscossione diverse dal tesoriere comunale;
- b) il decreto legislativo 15 dicembre 1992, n. 446:
  - b.1) all'articolo 52, come sopra ricordato, ha attribuito agli enti locali potestà regolamentare in materia di entrate proprie, demandando agli stessi enti la decisione circa le modalità di gestione e l'eventuale affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva e stabilendo che, in assenza di una specifica determinazione in merito, continuassero ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;
  - b.2) all'articolo 53 ha istituito l'Albo dei concessionari privati abilitati a svolgere per conto degli enti locali l'attività di gestione dei tributi e delle altre entrate di comuni e province;
- c) l'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione"*, a far data dal 1° ottobre 2006:
  - c.1) ha soppresso l'affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione riportando le funzioni sotto il controllo pubblico, mediante la costituzione di un'apposita società oggi denominata *Agenzia delle Entrate-Riscossione*;

c.2) ha previsto la possibilità per i vecchi concessionari, all'atto del passaggio in mano pubblica, di scorporare il ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale dando vita ad un nuovo soggetto privato deputato ad assumere tutte le funzioni svolte per conto degli enti locali;

c.3) ha disposto, per quanto riguarda le entrate degli enti locali, un regime transitorio scadente al 31 dicembre 2010 durante il quale, in assenza di una diversa determinazione in merito da parte degli enti locali, l'attività di riscossione continuava ad essere svolta: i) da Equitalia spa, se il vecchio concessionario non aveva provveduto allo scorporo del ramo della fiscalità locale; ii) dalle società cessionarie del ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale, se regolarmente iscritte all'Albo; decretando in questo modo a partire dal 1° gennaio 2011 la definitiva apertura alla concorrenza della riscossione;

**Visto** l'art. 3, comma 2, del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni" che testualmente recita: "*Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.*"

**Dato atto che** con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 3/08/2010 si è disposta l'esternalizzazione del servizio materiale per la gestione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni e si è dato mandato al competente ufficio di procedere ad affidare la concessione ad un soggetto esterno da scegliere mediante procedura di evidenza pubblica;

**Atteso che** in forza del contratto di concessione rep. 1798 del 31/03/2011, la società TRE ESSE ITALIA S.R.L. ha svolto per conto di questo ente l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie nonché il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e il servizio di pubbliche affissioni;

**Ritenuto** opportuno, per tutto quanto sopra premesso, il mantenimento all'esterno della gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie nonché del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni;

**Ritenuto** di provvedere in merito, demandando al responsabile del settore economico finanziario gli adempimenti necessari all'esecuzione del presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime

### **DELIBERA**

- 1) di approvare lo schema di capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione del servizio in oggetto, in allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare al responsabile dell'ufficio economico finanziario gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento;
- 3) di dare al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n.

267/2000.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. MORESCHINI IVANO** in data **04/10/2018**.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile **Dott. MORESCHINI IVANO** in data **04/10/2018**.

---

### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Sindaco

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA

Il Segretario Comunale

Dott. MORESCHINI IVANO

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1418**

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **dott.ssa DE SANTIS DONATELLA** attesta che in data **16/10/2018** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **dott.ssa DE SANTIS DONATELLA** il **16/10/2018**.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

***COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO***

***CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE***

**Capitolato d'oneri per la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie nonché della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni**

**Periodo 2019/2023**

## **SEZIONE I – NORME GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione affidata ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 7, comma 2, lettera *gg-quater*) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 106 (conv. in Legge n. 106/2011) ha per oggetto la gestione in via esclusiva dei seguenti servizi:
  - a) servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie dell'ente;
  - b) del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni.
2. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal progetto di gestione redatto dal concessionario e presentato in sede di gara.
3. Il concessionario subentra al Comune ovvero al precedente concessionario in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge e dal presente capitolato. Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Con l'assunzione del servizio il concessionario assume la qualifica di agente contabile a denaro e come tale è soggetto alla responsabilità patrimoniale ed al giudizio della Corte dei conti, come previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

### **Articolo 2 - Durata e decorrenza della concessione**

1. La concessione oggetto del presente capitolato d'oneri ha durata di anni 5 (cinque) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data di stipula del contratto. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, è fatta salva la facoltà di proroga da parte dell'Ente per un periodo massimo di otto mesi per permettere la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
2. Con l'assunzione del servizio il concessionario subentra al Comune o al precedente concessionario in tutti gli obblighi e i diritti inerenti la gestione ed è tenuto a provvedere all'esecuzione dello stesso sostenendo le relative spese.
3. Al termine della concessione il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. Qualora a tale data non fossero ancora completate le procedure di assegnazione del servizio, il concessionario, su espressa richiesta del Comune, sarà comunque tenuto ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un massimo di mesi sei.
4. La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione ovvero prima dell'avvio della stessa, vengano emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa o, in ogni caso, precludano l'affidamento delle attività a concessionari privati.

## **SEZIONE II – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE**

### **Articolo 3 - Attività di riscossione coattiva**

1. Il concessionario dovrà assicurare la riscossione coattiva delle entrate di cui al precedente articolo 1, comma 1 lettera a), e l'espletamento di tutte le connesse procedure esecutive nei confronti dei contribuenti/utenti che non hanno adempiuto al pagamento volontario delle entrate, secondo la disciplina prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Tale obbligo sussiste anche per le entrate affidate al precedente concessionario/agente della riscossione e non riscosse, in tutto o in parte, alla data di assunzione del servizio.
2. In particolare il concessionario dovrà:
  - a) predisporre, stampare e notificare, nel rispetto della normativa vigente e sulla base di liste di carico fornite dall'amministrazione comunale, le ingiunzioni di pagamento;
  - b) attivare, senza limiti territoriali e nel rispetto della normativa vigente, tutte le procedure esecutive e cautelari previste dalla normativa vigente per garantire una efficace e tempestiva riscossione delle entrate affidate;
  - c) provvedere alla riscossione coattiva delle entrate;
  - d) rendicontare e riversare le somme incassate;
  - e) effettuare i rimborsi a favore dei contribuenti/utenti in caso di somme riscosse e riconosciute non dovute
3. Le ingiunzioni di pagamento di cui alla lettera a) del comma 2 devono riportare, secondo la normativa vigente in materia, tutte le informazioni utili per l'identificazione della fattispecie imponibile, dell'importo dovuto con distinta indicazione, per ciascun anno d'imposta, dell'entrata dovuta, delle sanzioni e degli interessi, gli uffici a cui rivolgersi per ottenere informazioni complete sull'atto nonché le modalità per proporre ricorso.
4. Sulla base del progetto esecutivo presentato in sede di gara e tenendo conto delle condizioni minime previste dalla normativa vigente in materia, che non potranno comunque essere peggiorate, dovranno essere definite:
  - a) le procedure per la formazione e la consegna dei ruoli/liste di carico;
  - b) i termini di notifica della cartella/ingiunzione di pagamento;
  - c) le modalità di riscossione delle somme;
  - d) le modalità ed i termini di rimborso ai contribuenti/utenti delle somme eccedenti a quelle complessivamente richieste nonché delle somme riscosse e riconosciute non dovute;
  - e) le modalità ed i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e per l'ottenimento del diritto al discarico e del rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive;
  - f) le procedure di sgravio, sospensione e rateizzazione delle somme;
  - g) le penalità per l'inadempimento degli obblighi ivi derivanti.

#### **Articolo 4- Rendicontazione contabile degli incassi della riscossione coattiva**

1. Il concessionario è tenuto a presentare all'amministrazione comunale la rendicontazione contabile degli incassi così articolata:
  - a) rendicontazione periodica sintetica finalizzata alla corretta imputazione contabile delle somme incassate ai sensi del precedente articolo 3, secondo la tempistica indicata nel progetto esecutivo del servizio, contenente l'indicazione de:
    - le somme incassate e/o rimborsate distinte per tipologia di tributo/entrata, sanzioni, interessi e recupero spese;
    - il numero di lista di carico ovvero il numero di avviso di accertamento (se presente);



- l'anno di imposta;
  - le modalità e la data di versamento;
  - il compenso trattenuto dal concessionario;
  - il netto spettante al comune;
  - il netto spettante alla provincia (*se trattasi di tassa smaltimento rifiuti*);
  - il riparto finale delle somme incassate distintamente per concessionario, comune/provincia, il totale versato e gli estremi del riversamento;
- b) rendicontazione periodica analitica delle riscossioni e dei rimborsi, distinta per tipologia di entrata, contenente l'anagrafica dei versamenti eseguiti da ciascun contribuente e della relativa tipologia/causale e dei rimborsi effettuati, secondo la tempistica indicata nel progetto esecutivo offerto in sede di gara;
- c) rendicontazione annuale da presentarsi entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Articolo 5 - Gestione informatizzata del servizio e interscambio informativo tra concessionario e comune**

1. Il concessionario è tenuto a gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, attraverso l'utilizzo di software in grado di:
  - a) garantire la massima affidabilità e completezza del sistema ed una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile del servizio che per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti;
  - b) soddisfare le necessità di estrapolazione di dati statistici e di aggiornamento alle modifiche legislative.
2. La medesima procedura software dovrà essere messa gratuitamente a disposizione dell'amministrazione comunale attraverso uno specifico portale web attivo 24h su 24h ai fini dell'interscambio delle informazioni secondo modalità indicate nel progetto esecutivo di gestione del servizio;
3. A tal fine il concessionario è tenuto ad installare/rendere disponibile la procedura presso gli uffici del comune nonché a garantire al personale addetto idonea formazione per l'utilizzo del software. Restano a carico del comune gli adeguamenti delle strumentazioni hardware e delle infrastrutture tecnologiche necessarie a rendere funzionante il software.

#### **Articolo 6 - Versamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

1. Nell'ambito dell'attività di riscossione coattiva della tassa/tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani interni il concessionario è tenuto a versare alla provincia, secondo le modalità ed i termini previsti al successivo articolo 27, le somme incassate a titolo di tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

#### **Articolo 7- Remunerazione del servizio**

1. Per l'attività di riscossione coattiva oggetto della presente concessione, il concessionario è compensato con un aggio (al netto di IVA, se ed in quanto dovuta) nella misura percentuale risultante dall'offerta presentata in sede di gara, calcolato sulle somme iscritte nelle liste di carico rimosse, oltre agli interessi di mora per ritardato pagamento.
2. Per l'attività di cui al presente articolo spetta altresì al concessionario il rimborso delle spese di notifica della ingiunzione e delle spese relative alle procedure esecutive nella misura prevista dalla

legge.

3. L'aggio di cui al comma 1 è posto a carico del debitore:
  - a) nella misura del 3,00% in caso di pagamento del titolo esecutivo entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) nella misura del 6% in caso contrario.
4. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla parzialmente il debito del contribuente/utente iscritto nella lista di carico, al concessionario spetta l'aggio di cui al comma 1 determinato sull'ammontare netto risultante dal provvedimento di sgravio.
5. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla integralmente il debito del contribuente/utente iscritto nel ruolo/lista di carico, il comune riconosce al concessionario:
  - a) un compenso per l'attività di esecuzione del provvedimento, determinato nella misura del 50% dell'aggio di cui al comma 1 e calcolato sull'importo iscritto nel ruolo/lista di carico. In caso di somme già riscosse tale compenso sostituisce l'aggio di cui al comma 1.
  - b) il rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella/ingiunzione di pagamento.
6. In caso di presentazione di comunicazione di inesigibilità, spetta al concessionario esclusivamente il rimborso delle spese di cui al precedente comma 5, lettera b.

#### **Articolo 8- Equilibrio economico del contratto**

1. In caso di modifiche normative o regolamentari che comportino una significativa alterazione del sinallagma contrattuale, le parti si impegnano a mantenere e preservare l'equilibrio economico del contratto mediante la revisione dell'aggio ovvero la gestione di servizi collegati.

#### **Articolo 9 - Modalità di esecuzione del servizio**

1. Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, pubblico servizio e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato. Dal giorno di assunzione del servizio il concessionario assumerà la completa responsabilità dello stesso e lo dovrà gestire nel rispetto:
  - a) delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e future;
  - b) delle prescrizioni contenute nel presente capitolato d'onori e nel progetto esecutivo di gestione del servizio presentato in sede di gara.
2. Il concessionario si impegna a:
  - improntare la propria attività ai principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, buon andamento nonché di correttezza e di trasparenza nei confronti dei contribuenti;
  - mettere a disposizione degli utenti, a proprie spese, tutta la modulistica necessaria;
  - garantire il coordinamento e l'interscambio informativo con il comune secondo quanto indicato nel progetto esecutivo di gestione del servizio.
3. Al fine di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali del servizio potranno essere sottoscritti uno o più protocolli d'intesa tra l'amministrazione comunale ed il concessionario.

## **Articolo 10 - Penali**

1. In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, si applicano le seguenti penalità:

- a) mancata esecuzione, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dei versamenti delle somme riscosse: penale pari al 100% della somma di cui è stato ritardato od omesso il versamento, oltre agli interessi moratori determinati nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di cinque punti percentuali. La penale è ridotta del 95%, del 90% e del 75% se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore, rispettivamente, a dieci giorni, trenta giorni e sei mesi **[1]**;
- b) mancata trasmissione dei rendiconti sintetici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a): € 500;
- c) mancata trasmissione dei rendiconti analitici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b): € 1.000;
- d) mancata resa del conto giudiziale della gestione: € 5.000;
- e) tardiva, irregolare o incompleta trasmissione dei rendiconti di cui all'articolo 4: € 500,00;
- f) mancata trasmissione di dati e informazioni richieste dal Comune ai sensi del successivo articolo 28 ovvero trasmissione tardiva oltre 30 giorni: € 500,00 per ogni richiesta;
- g) mancata predisposizione della Carta di qualità del servizio (*se prevista*): € 2.000,00;
- h) violazione all'obbligo di osservanza di leggi e regolamenti: € 250,00 per ogni violazione accertata;
- i) diniego alla effettuazione dei controlli da parte del Comune: € 2.000,00.

Ai fini e per gli effetti di quanto disposto all'articolo 38, comma 1, lettera f), sono considerate gravi le violazioni di cui ai precedente comma 1, lettere a), b), c), d), g) e i).

In tutti gli altri casi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario, possono essere applicate penali, determinate con atto del responsabile del servizio, che vanno da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00, secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.

2. Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di un dovere o di un obbligo del concessionario, il Comune contesterà gli addebiti, prevedendo un congruo termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni o chiarimenti.
3. Se le giustificazioni non vengono prodotte ovvero, se prodotte, non venissero ritenute valide, il Comune irrognerà, con atto motivato, le penalità previste nel presente articolo, fatte salve le ipotesi di decadenza. I relativi importi dovranno essere versati entro 60 giorni dalla notifica dell'atto e, in difetto, si provvederà all'incameramento della cauzione.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

## **Articolo 11 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione**

1. Il concessionario non potrà emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza del contratto, salvo quanto disposto all'articolo 2, comma 2, del presente capitolato.

2. Il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione e senza ulteriori oneri per il comune, è tenuto a:
  - a) trasmettere al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli elenchi delle entrate affidate per la riscossione coattiva a mezzo ruolo/ingiunzione di pagamento, non riscosse, scadute o ancora da scadere;
  - b) trasferire al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza della concessione e comunque ogni dato, notizia e documento che per legge non deve essere custodita presso il concessionario medesimo;
  - c) trasferire al comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento dell'attività di riscossione.
3. Tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 2, ove possibile, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico secondo modalità e caratteristiche concordate con l'amministrazione comunale o il subentrante.

### **SEZIONE III – GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Articolo 12 - Gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni**

1. Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, pubblico servizio e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.
2. La gestione del servizio dovrà essere svolta nel rispetto:
  - a) delle disposizioni di legge, regolamentari e tariffarie vigenti e future;
  - b) delle prescrizioni contenute nel presente capitolato d'oneri e nel progetto di gestione del servizio presentato in sede di gara.

In ogni caso il concessionario dovrà garantire l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio comunale, assicurando la massima puntualità, esattezza e sollecitudine.
3. Il concessionario, anche per mezzo del funzionario responsabile, dovrà:
  - tenere costanti contatti con il servizio comunale competente ed informarlo di qualsiasi circostanza rilevante ai fini della gestione del servizio medesimo;
  - segnalare tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio che, ad avviso del concessionario, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento dello stesso;
  - trasmettere al Comune periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, una relazione dettagliata sull'andamento del servizio, con particolare riferimento alle azioni intraprese ed ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione fiscale e alle proposte ritenute idonee per il miglioramento funzionale del servizio;
  - trasmettere preventivamente al Comune l'elenco dei contribuenti che saranno oggetto di accertamento.
4. Ai contribuenti soggetti all'imposta annuale sulla pubblicità il concessionario è tenuto ad inviare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, apposito preavviso di pagamento con l'indicazione del relativo importo.

5. Il concessionario è tenuto ad impiantare con modalità informatiche e tenere costantemente aggiornata la banca dati relativa alla pubblicità permanente, completa di tutte le informazioni relative al contribuente, ai mezzi pubblicitari installati, agli importi pagati, ecc., al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26 aprile 1994 sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare esigenze di estrapolazione dati ai fini statistici, previsionali, ecc.
6. Il concessionario si impegna inoltre:
  - a) ad assicurare, a mezzo di proprio personale, costanti controlli del territorio tendenti a rilevare tutte le esposizioni di carattere pubblicitario esistenti, notificando i relativi avvisi per il recupero di tutte le somme evase. Il concessionario risponderà nei confronti del Comune degli eventuali mancati introiti causati da negligenza o mancato esercizio delle procedure di legge.
  - b) a non svolgere contemporaneamente attività di commercializzazione della pubblicità.
7. Dal giorno di assunzione del servizio il concessionario assumerà la completa responsabilità dello stesso.

### **Articolo 13 - Classe d'appartenenza**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché ai fini dell'individuazione dei requisiti finanziari previsti dall'articolo 6 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, si specifica che il Comune di Trevignano Romano rientra nella Classe V (comuni fino a 10.000 abitanti), così come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 14 - Corrispettivo per la gestione e minimo garantito**

1. Per la gestione del servizio oggetto della presente concessione il concessionario è compensato con un aggio (al netto di IVA, se ed in quanto dovuta) nella misura percentuale risultante dall'offerta presentata in sede di gara.
2. L'aggio è calcolato in misura unica e calcolato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso a qualsiasi titolo, ivi compresi i diritti d'urgenza sulle affissioni. Rimane di totale spettanza del concessionario il solo rimborso delle spese vive sostenute (spese di notifica, spese esecutive, ecc.).
3. Il concessionario è comunque obbligato a riconoscere al Comune un importo minimo garantito annuo a titolo di riscossioni, ed al netto dell'aggio, pari a € 1.000,00 (euro mille/00).

### **Articolo 15 - Revisione del corrispettivo**

1. In caso di variazioni tariffarie ovvero di modifica della disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e/o del diritto sulle pubbliche affissioni che comportino un aumento ovvero una diminuzione di gettito superiore al 10%, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, l'aggio offerto e convenuto in sede di gara ed il relativo minimo garantito annuo saranno adeguati in maniera proporzionale.
2. Si rende applicabile l'art. 1664 del codice civile, ove ricorrano le condizioni indicate nel primo comma del citato articolo.

### **Articolo 16 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni**

1. Il Concessionario per tutta la durata della concessione assumerà in consegna gli impianti destinati alle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc...) e dovrà conservarli procedendo, a propria cura e spese, ad un'accurata e costante manutenzione.
2. A tal fine, entro il termine di 30 giorni dall'attivazione della concessione, ed in contraddittorio

con il Comune, provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio comunale, contenente:

- a) ubicazione degli impianti (via, numero civico o altezza strada);
  - b) dimensioni;
  - c) stato di conservazione;
  - d) tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.);
  - e) rilievi fotografici e cartografici.
3. L'atto di ricognizione, redatto in duplice originale sottoscritto dal Comune e dal concessionario, terrà luogo a tutti gli effetti quale verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.
4. Il Concessionario si impegna alla fornitura ed installazione di n. 5 nuove postazioni per le affissioni pubblicitarie e n. 7 nuove postazioni per le affissioni mortuarie. La collocazione e la tipologia dei nuovi impianti dovranno essere concordate con l'Amministrazione comunale.
5. Il Concessionario si impegna, altresì, per tutta la durata della concessione, a provvedere a propria cura e spese:
- a) alla manutenzione ordinaria, sia degli impianti esistenti che di quelli di nuova installazione, necessaria a garantirne la funzionalità;
  - b) alla sostituzione delle tabelle ed impianti ritenuti fatiscenti ad insindacabile giudizio del Comune.
6. Tutte le migliorie rientranti nella lettera b) del comma 4 dovranno essere preventivamente concordate con il Comune ed effettuate sulla base delle prescrizioni contenute nel Piano Generale degli Impianti che sarà approvato, accettandone sin da ora tutte le risultanze.
7. Il concessionario si impegna inoltre a tenere aggiornata una mappa generale con l'indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione. Nel caso in cui il concessionario non adempia agli obblighi di manutenzione e implementazione degli impianti l'amministrazione, previa diffida, provvederà autonomamente, ponendo a carico del concessionario il relativo onere.
8. Il concessionario dovrà informare annualmente il Comune con una relazione tecnica sullo stato di tutta l'impiantistica di affissione ed indicare gli interventi effettuati nonché quelli da effettuare.
9. Il concessionario si impegna a rispettare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità negli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale concessione.

#### **Articolo 17- Consegna degli impianti al termine della concessione**

1. Al termine della concessione il concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione, risultanti dai prospetti di consistenza di cui al precedente articolo, nonché le relative migliorie.
2. Tutti gli impianti eventualmente posti in opera passeranno nella proprietà e disponibilità comunale. Il passaggio è da intendersi a titolo gratuito, fatta eccezione per quanto previsto ai commi seguenti.
3. In caso di decadenza della concessione tutti gli impianti e le migliorie realizzate dal concessionario passeranno in proprietà al Comune senza diritto ad alcun compenso o indennità.
4. In caso di risoluzione anticipata del contratto di concessione, il Comune riconoscerà al concessionario i ratei di ammortamento degli impianti non ancora maturati.
5. Nel caso in cui al termine della concessione gli investimenti di cui al precedente articolo 16,

comma 4, risultino in tutto o in parte non realizzati, il concessionario sarà tenuto a corrispondere al Comune un indennizzo pari al 20% del valore degli investimenti non effettuato, indipendentemente dalle cause che ne sono alla base.

#### **Articolo 18- Rilascio delle autorizzazioni e revoca**

1. Il Comune è competente al rilascio di tutte le autorizzazioni per le esposizioni pubblicitarie e le autorizzazioni all'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario. Le autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione comunale possono essere revocate dalla stessa in qualsiasi momento.

#### **Articolo 19- Richieste di affissione**

1. Il concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 22 del d.Lgs. n. 507/1993, nonché del richiamato regolamento comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti.
2. Così come dettato dall'art. 3, comma 3 del d.Lgs. n. 507/1993, è consentita l'affissione diretta da parte di privati, sugli spazi di loro pertinenza, previa autorizzazione del concessionario medesimo e pagamento dei diritti.
3. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario che provvede conseguentemente.
4. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento.
5. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante da data di inizio e quella dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.
6. Il concessionario non può:
  - a) prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa;
  - b) concedere riduzioni o esenzioni dal diritto non contemplate dal d.Lgs. n. 507/1993.

#### **Articolo 20 - Affissioni d'urgenza**

1. Le affissioni d'urgenza di cui all'articolo 22, comma 9, del d.Lgs. n. 507/1993 devono essere prestate su espressa richiesta scritta dell'interessato e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie.
2. A tale proposito il concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio apposita nota informativa.

#### **Articolo 21- Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi**

1. Il concessionario deve provvedere immediatamente alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del d.Lgs. n. 507/1993, provvedendo

contestualmente al recupero delle somme evase e delle spese sostenute.

2. In tale attività il concessionario potrà avvalersi, qualora necessario, della collaborazione e del supporto degli uffici comunali competenti.
3. In ogni caso, il Concessionario si impegna ad effettuare con cadenza almeno quindicinale, una ricognizione di tutti gli impianti di affissione esistenti con contestuale rimozione di tutte le affissioni scadute e/o abusive presenti sul territorio.

## **Articolo 22- Contabilità, stampati e bollettari**

1. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, il concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Concessionario, a sua cura e spese:
  - a) deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio;
  - b) deve predisporre e mettere a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione, i bollettini di versamento e quant'altro necessario al corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.
3. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, prima di essere messi in uso dovranno essere numerati progressivamente su base annuale, annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati dal Segretario Comunale.
4. Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire presso sedi centrali o periferiche l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti, utilizzando stampati a modulo continuo che, ove previsto, dovranno essere vidimati secondo le vigenti norme fiscali o amministrative.

## **Articolo 23- Consegna e conservazione degli atti**

1. I bollettari devono essere consegnati al Comune alla fine di ogni anno, unitamente ai rendiconti contabili, per gli opportuni controlli e conservazione nell'archivio comunale.
2. I suddetti bollettari e la relativa documentazione saranno conservati dal Comune, a norma delle vigenti disposizioni di legge, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

## **Articolo 24- Rendiconti e conti della gestione.**

1. Il concessionario è tenuto alla presentazione dei seguenti rendiconti:
  - a) mensile, da consegnarsi contestualmente alla comunicazione di avvenuto riversamento delle somme incassate.
  - b) annuale, da presentarsi entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, riportante il totale delle somme riscosse nel periodo di riferimento. Al rendiconto dovrà essere inoltre allegato l'elenco dei contribuenti della pubblicità permanente, con i relativi importi versati.
2. I rendiconti di cui al comma precedente dovranno riportare, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. 26 aprile 1994, anche:
  - le somme riscosse distintamente a titolo di imposta di pubblicità, temporanea e permanente, e di diritto sulle pubbliche affissioni. Per ciascuna di tali voci dovrà essere indicato quanto riscosso a titolo di tributo (relativo all'anno in corso o derivante da recupero



evasione), sanzioni, interessi, diritti, rimborso spese, ecc.

- i compensi spettanti al concessionario a titolo di aggio sulle riscossioni ed il relativo netto a favore del Comune, con indicazione delle relative modalità di calcolo;
- gli estremi del riversamento delle somme al Comune;
- l'elenco degli avvisi di accertamento emessi, con il relativo esito;
- l'elenco dei ricorsi pendenti;
- l'elenco delle istanze di rimborso pendenti.

3. Ai fini del giudizio di responsabilità della Corte dei conti, il Concessionario è altresì tenuto a rendere il conto della gestione in analogia a quanto previsto dall'articolo 233 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo i modelli ufficiali approvati con il D.P.R. n. 194/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 25 - Penali**

1. In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, si applicano le seguenti penalità:
  - a) affissioni protratte oltre cinque giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario dovrà corrispondere il doppio del diritto dovuto per tutto il tempo di indebita esposizione;
  - b) affissioni abusive protratte oltre cinque giorni successivi alla data del riscontro dell'abusivismo: il concessionario dovrà corrispondere l'importo del diritto dovuto per tutto il tempo di indebita esposizione;
  - c) affissione di manifesti senza timbro a calendario: € 25,00 a manifesto;
  - d) ritardi nei versamenti: sugli importi non versati sarà applicata una indennità di mora pari al tasso di interesse legale vigente, maggiorato di sette punti, oltre ad una maggiorazione del 10% dell'importo tardivamente versato se il ritardo supera i 15 giorni;
  - e) trasmissione dei rendiconti di cui all'articolo 24 tardiva, irregolare o incompleta: € 200,00;
  - f) mancata trasmissione di dati e informazioni richieste dal Comune ai sensi dell'articolo 28 ovvero trasmissione tardiva oltre 30 giorni: € 100,00 per ogni richiesta;
  - g) violazione all'obbligo di osservanza di leggi e regolamenti: € 150,00 per ogni violazione accertata;
  - h) diniego alla effettuazione dei controlli da parte del Comune: € 500,00.

Ai fini e per gli effetti di quanto disposto all'articolo 38, comma 1, lettera f), sono considerate gravi le violazioni di cui ai precedente comma 1, lettere da d) ad h).

In tutti gli altri casi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario, possono essere applicate penali, determinate con atto del responsabile del servizio, che vanno da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00, secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.

2. Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di un dovere o di un obbligo del concessionario, il Comune contesterà gli addebiti, prevedendo un congruo termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni o chiarimenti.
3. Se le giustificazioni non vengono prodotte ovvero, se prodotte, non venissero ritenute valide, il Comune irrognerà, con atto motivato, le penalità previste nel presente articolo, fatte salve le ipotesi di decadenza. I relativi importi dovranno essere versati entro 60 giorni dalla notifica dell'atto e, in difetto, si provvederà all'incameramento della cauzione.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

#### **Articolo 26- Obblighi successivi alla scadenza della concessione**

1. Il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato d'oneri ed alla documentazione della gestione contabile della concessione di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. Finanze 26 aprile 1994, anche la seguente documentazione:
  - a) originali delle dichiarazioni per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità;
  - b) gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;
  - c) elenco dei ricorsi pendenti;
  - d) elenco delle istanze di rimborso pendenti;
  - e) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
  - f) elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax e referente), con relativi impianti/mezzi pubblicitari dichiarati e relativi importi pagati nell'ultimo anno di concessione;
  - g) elenco aggiornato degli impianti/mezzi pubblicitari annuali, completo di dimensioni, ubicazione, tipologia, e quant'altro necessario ad una corretta quantificazione del tributo;
  - h) ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni.
2. Tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettere e), f) e g) dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato excel o equivalente.

#### **SEZIONE IV –NORME COMUNI**

#### **Articolo 27-Conti correnti dedicati e riversamento degli incassi al comune**

1. Eccezione fatta per i pagamenti spontanei che seguono la nuova disciplina di cui all'art. 2/bis del d.l. 22.10.2016 n. 193, convertito in legge 1.12.2016 n. 225, il Concessionario provvederà ad incassare direttamente gli importi versati dai contribuenti e conseguenti alle attività ad esso affidate secondo il presente capitolato su appositi conti correnti postali o bancari allo stesso intestati e dedicati alla riscossione delle entrate del Comune, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse.
2. Il concessionario è tenuto a riversare alla Tesoreria comunale, per ogni singola entrata, entro la prima decade di ogni mese, l'ammontare netto delle somme di spettanza del Comune riscosse nel mese precedente, previa decurtazione degli importi maturati a titolo di compenso per le attività svolte e delle spese anticipate (relativamente all'IVA sul compenso, si precisa che la stessa sarà assoggettata allo split payment).
3. Nel caso in cui la data prevista per il versamento delle somme al comune cada in un giorno festivo o prefestivo, lo stesso deve essere effettuato nel primo giorno lavorativo successivo utile.
4. In caso di totale mancato versamento il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva ed alla risoluzione automatica del contratto di concessione.

#### **Articolo 28- Trasmissione di dati e informazioni**

1. Il concessionario è altresì obbligato, oltre a quanto indicato agli articoli 4 e 24, a trasmettere al Comune, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i dati e le informazioni, in formato cartaceo o su supporto informatico, inerenti:
  - a) lo svolgimento del servizio;
  - b) le banche dati (informative, tributarie, ecc.) gestite dal concessionario per conto del Comune nell'ambito del servizio medesimo.

#### **Articolo 29 - Resa del conto giudiziale**

1. Il concessionario assume la qualifica di agente contabile e come tale è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti.
2. Il concessionario, oltre il rendiconti della gestione, è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 2, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nell'articolo 233 del d.Lgs. n. 267/2000 e nell'articolo 74 del R.D. n. 2440/1923.
3. La mancata presentazione del conto giudiziale comporta la decadenza della concessione e la denuncia del fatto alla Corte dei conti.

#### **Articolo 30 - Responsabile della concessione**

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 del d.Lgs. n. 507/1993, il concessionario provvederà a nominare un funzionario responsabile della concessione a cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del servizio, scegliendolo tra persone in possesso di idonea professionalità ed esperienza e di adeguato titolo di studio.
2. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato, oltre che al Ministero dell'economia e delle finanze, anche al Comune, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla nomina.

#### **Articolo 31- Personale del concessionario**

1. Il Concessionario è tenuto ad avvalersi di personale qualificato ed abilitato all'esercizio delle funzioni di riscossione e di notificazione secondo la normativa vigente in materia. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n. 112/1999.
2. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 63 del d.Lgs. n. 112/1999 il concessionario riconosce, nel

reclutamento del personale da adibire all'espletamento del servizio, priorità ai dipendenti del precedente concessionario.

3. Il personale addetto al servizio di riscossione dovrà essere comunicato all'amministrazione comunale e munito della tessera di riconoscimento. Il personale addetto dovrà essere sostituito su esplicita e circostanziata richiesta del Comune nel caso in cui il relativo comportamento incida sulla qualità e sulla serietà del servizio.
4. Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nonché delle condizioni normative, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.
5. Il Comune rimane comunque estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati. Pertanto, salvo disposizioni di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

### **Articolo 32 - Sportello del concessionario**

1. Il Concessionario è tenuto ad allestire e mantenere nel territorio comunale, a sue spese, un ufficio da destinare al servizio, di gradimento del Comune, decorosamente arredato ed attrezzato, dotato di telefono, fax e indirizzo e-mail nonché di idonee risorse umane e strumentali. Tale ufficio dovrà essere identificato con l'apposizione all'esterno dell'edificio di specifiche indicazioni atte a renderlo visibile e facilmente reperibile.
2. L'ufficio dovrà essere aperto al pubblico per un tempo adeguato, dettato dalle esigenze dei contribuenti e dell'utenza e comunque non inferiore alle 10 ore settimanali. Gli orari di apertura dovranno essere concordati con il comune e coincidere il più possibile con quelli degli uffici comunali, in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione degli orari. Dovrà inoltre essere comunicato un recapito telefonico a cui rivolgersi nelle ore di chiusura del predetto ufficio per le comunicazioni urgenti.
3. Il personale impiegato presso l'Ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.
4. Sarà compito del Concessionario approntare tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente dell'imposta sulla pubblicità e dell'utenza del servizio pubbliche affissioni.
5. Presso l'ufficio dovranno essere esposti al pubblico:
  - il regolamento comunale;
  - le tariffe dell'imposta di pubblicità;
  - le tariffe relative ai diritti di affissione;
  - l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
  - il registro cronologico delle commissioni;
  - i regolamenti comunali e le tariffe e/o aliquote delle entrate comunali oggetto della concessione;
  - la carta di qualità del servizio;
  - la modulistica necessaria per l'attività di riscossione.

### **Articolo 33 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il concessionario si assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.

2. Il concessionario si impegna altresì a che i medesimi obblighi di “tracciabilità”, siano rispettati anche dagli eventuali subcontraenti della “filiera delle imprese” cui si rivolgerà per l’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti. L’Amministrazione verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della “filiera delle imprese” a qualsiasi titolo interessate alla esecuzione del servizio sia inserita la suddetta clausola.
3. Il concessionario si impegna a che i pagamenti inerenti il presente contratto siano effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni su conti correnti dedicati aperti presso banche o la società Poste Italiane spa. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare saranno comunicati al Comune entro sette giorni dalla loro accensione.
4. Si applicano altresì le sanzioni previste all’art.6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.

#### **Articolo 34 - Osservanza di leggi e regolamenti**

1. Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente capitolato, tutte le norme del d.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, nonché tutte le norme di legge di riferimento per la gestione del servizio e gli eventuali regolamenti comunali.
2. Il concessionario ha l’obbligo di osservare costantemente tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze prefettizie e comunali, le circolari e i provvedimenti emanati o emanandi dal Comune che abbiano comunque attinenza con il servizio assunto.
3. Il concessionario è tenuto ad informare tempestivamente il Comune ogni qualvolta si verifichi una carenza di norma di legge, di regolamento o di interpretazione giurisprudenziale o amministrativa tale da sollevare dubbi nell’applicazione del tributo, proponendo la relativa soluzione. In ogni caso il concessionario sarà tenuto ad osservare l’orientamento che verrà adottato dal Comune e tutte le disposizioni e direttive che il Comune ritenesse opportuno impartire per il funzionamento del servizio.

#### **Articolo 35 - Oneri diversi a carico del concessionario**

1. Il concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e seguenti il presente, con la sottoscrizione per accettazione del presente capitolato, è tenuto a:
  - applicare i regolamenti approvati dall’amministrazione comunale;
  - applicare le tariffe approvate dall’amministrazione comunale;
  - subentrare al Comune in tutti i diritti e gli obblighi relativi alle procedure di contenzioso tributario, assumendo il ruolo di Funzionario Responsabile;
  - agire in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in relazione alle proprie competenze;
  - informare costantemente l’utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant’altro connesso all’oggetto della concessione, nonché rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell’utente/contribuente;
  - dare esecuzione al progetto riguardante le modalità di gestione del servizio prodotto con l’offerta;
  - porre in essere gli eventuali servizi aggiuntivi convenuti in fase d’offerta;
  - non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerati ad ogni effetto servizio pubblico.

2. Qualora previsto nel progetto esecutivo di gestione del servizio, il concessionario sarà tenuto a presentare al Comune, entro sei mesi dall'assunzione del servizio, per la relativa approvazione, la carta di qualità del servizio di riscossione, nella quale saranno individuati i livelli qualitativi minimi di gestione del servizio, preventivamente concordati con l'amministrazione comunale ed eventualmente concertati con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. Nei casi di cui al comma 2, la mancata predisposizione della carta di qualità del servizio comporta la decadenza della concessione.

#### **Articolo 36 - Assicurazione a carico del Concessionario**

1. Il concessionario è tenuto, prima della stipula del contratto, a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione comunale dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.
2. Tale copertura assicurativa deve prevedere, complessivamente, un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

#### **Articolo 37 - Riservatezza**

1. Tutte le notizie, i dati e le informazioni in possesso del concessionario in ragione del servizio affidato in concessione sono coperte dal segreto d'ufficio.
2. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati contenute nel d.Lgs. n. 196/2003 in ordine agli atti, alle informazioni ed ai documenti nonché ai fatti ed alle notizie di qualunque tipo riguardanti la gestione del servizio di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dello stesso. Il concessionario inoltre è tenuto ad istruire il personale addetto al servizio affinché tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dello stesso siano trattate nel rispetto della privacy.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) e dell'articolo 29 del d.Lgs. n. 196/2003, il concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo decreto. Tutte le informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso all'interno od all'esterno del concessionario.

#### **Articolo 38 - Decadenza dalla concessione**

1. Ad integrazione e specificazione delle ipotesi di decadenza dalla gestione previste dall'articolo 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, il concessionario decade dalla presente concessione se:
  - a) si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - b) sospende o abbandona il servizio;
  - c) non osserva il divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di commercializzazione della pubblicità;
  - d) non attiva e mantiene, per tutta la durata della concessione, lo sportello di cui all'articolo 32;
  - e) non effettua il riversamento delle somme incassate entro sei mesi dalla scadenza fissata all'articolo 27, previa notifica di apposita diffida con l'indicazione di un termine per adempiere;
  - f) incorre in tre contestazioni relative a inadempienze contrattuali gravi definitivamente accertate;
  - g) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni contenute nel codice deontologico dei

concessionari e degli ufficiali della riscossione.

h) Risulta per due volte inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attività connesse.

i) Manca di reintegrare la cauzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 del presente capitolato.

2. La decadenza viene richiesta dal Comune al Ministero dell'economia e delle finanze, previa contestazione degli addebiti. Trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

3. La decadenza determina la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni.

4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del Comune, che redige apposito verbale, consegna entro quindici giorni dalla data di notifica dell'atto di decadenza la documentazione riguardante la gestione.

### **Articolo 39 - Esecuzione d'ufficio**

1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione del concessionario, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.

2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del concessionario.

### **Articolo 40 - Vigilanza e controlli**

1. Il Comune effettua il controllo sull'attività di riscossione coattiva e sulle quote per le quali viene chiesto il discarico per inesigibilità secondo le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 112/1999.

2. Il Comune, per mezzo di suo funzionario o altro soggetto appositamente delegato, potrà eseguire in qualsiasi momento verifiche e controlli di natura amministrativa, statistica o tecnica in ordine alla gestione del servizio allo scopo di accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative e alle condizioni contrattuali vigenti.

3. Ai fini di cui al comma 1 il concessionario sarà tenuto a

a) sottoporsi a tutti i controlli ed a fornire al comune tutta la documentazione, le notizie ed i dati richiesti;

b) consentire all'amministrazione il libero accesso ai propri uffici e locali.

4. Il diniego alla effettuazione dei controlli costituisce grave inadempienza contrattuale.

### **Articolo 41 - Oneri a carico del comune**

1. Il Comune consegnerà al concessionario tempestivamente e, comunque, entro 60 giorni dall'assunzione del servizio:

a) i regolamenti comunali e le relative tariffe;

b) gli elenchi dei contribuenti della pubblicità annuale e le relative dichiarazioni;

- c) gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;
- d) elenco dei ricorsi pendenti;
- e) elenco delle istanze di rimborso pendenti;
- f) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
- g) le richieste di affissione in corso;
- h) i versamenti effettuati dai contribuenti;
- i) ogni altro dato utile all'assunzione del servizio.

2. Il Comune si impegna a:

- a) consegnare con apposito verbale ed entro 60 giorni dall'assunzione del servizio, gli elenchi delle entrate iscritte in ruoli/liste di carico per la riscossione coattiva, scadute ed ancora da scadere, non riscosse. Ai fini della riscossione la consegna di tali elenchi è equiparata alla consegna del ruolo/lista di carico;
- b) consegnare, con apposito verbale ed entro 60 giorni dall'assunzione del servizio, le banche dati occorrenti per lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione;
- c) fornire al concessionario qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o disponibilità, necessario o utile ai fini dell'espletamento del servizio;
- d) favorire l'esecuzione del servizio anche mediante idonea informativa fornita ai cittadini;
- e) trasmettere al concessionario, durante il periodo di durata della concessione, tutti gli atti di natura regolamentare, tariffaria, ecc. rilevanti ai fini del servizio.

3. La consegna del materiale di cui ai commi 1 e 2 avverrà in formato cartaceo o, in sua sostituzione, in formato elettronico, laddove disponibile.

#### **Articolo 42 - Sicurezza sui luoghi di lavoro**

- 1. Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

#### **Articolo 43 - Divieto di sub-concessione e cessione del contratto**

- 1. Al concessionario è fatto espresso divieto di sub-concedere, in tutto o in parte, i servizi oggetto della presente concessione.
- 2. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

#### **Articolo 44 - Domicilio**

- 1. Il concessionario per tutta la durata della concessione elegge domicilio presso l'ufficio attivato nel territorio comunale. A tale domicilio dovranno essere ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale.



3. Il Concessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante al quale affidare la responsabilità della direzione dei servizi di cui alla concessione.
4. Il rappresentante del concessionario deve essere munito di idonea procura.

#### **Articolo 45 - Cauzione definitiva**

1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato, il concessionario è tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione per un importo pari al 10% dell'ammontare delle entrate, oggetto dei servizi rientranti nella concessione, riscosse nell'anno precedente a quello di affidamento.
2. La cauzione deve essere prestata esclusivamente mediante fidejussione bancaria, redatte secondo lo schema approvato con D.M. 26 maggio 2000, e s.m.e.i. opportunamente integrato e modificato e deve prevedere espressamente, ai sensi dell'articolo 113 del d.Lgs. n. 163/2006:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
  - c) l'operatività entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.
3. Nel caso in cui, durante la concessione, l'ammontare delle entrate subisca una variazione superiore al 10%, l'ammontare della cauzione deve essere proporzionalmente adeguata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
4. La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della concessione e, comunque, fino allo svincolo disposto dall'amministrazione. Essa è presentata in originale all'amministrazione comunale prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
5. La cauzione definitiva è svincolata entro 120 giorni dal termine della concessione, previo accertamento del regolare svolgimento del servizio e di adempimento degli obblighi al termine della concessione.
6. La cauzione viene prestata a garanzia:
  - del corretto versamento delle somme dovute dal concessionario al Comune;
  - dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
7. Il concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'amministrazione comunale.

#### **Articolo 46 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione**

1. La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:
  - perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia della riscossione coattiva delle entrate;
  - accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione.

#### **Articolo 47 - Controversie e Foro competente**

1. Le parti convengono che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti in discussione,

per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Civitavecchia.

2. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti per le controversie inerenti i danni patrimoniali, all'immagine e da disservizio causati dal concessionario per effetto del rapporto di servizio.
3. Trova altresì applicazione l'articolo 20, comma 4, del d.Lgs. n. 112/1999.

#### **Articolo 48 - spese**

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del comune

#### **Articolo 49 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si applicano le norme contenute nel:
  - Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;
  - Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e relativi decreti attuativi;
  - Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
  - Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
  - Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
  - Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e relativi decreti attuativi;
  - Legge 27 luglio 2000, n. 212;
  - Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
  - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

[1] Articolo 47, comma 2, d.Lgs. n. 112/1999.